



CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - MATERA

Via Matarazzo - 75100 MATERA

Cod. Ministeriale: MTMM107003

Pec: mtmm107003@pec.istruzione.it email: mtmm107003@istruzione.it Tel.:

0835.264489 – C.F.93057380771

Sito web: www.cpiamatera.edu.it

A tutto il personale scolastico
Al RSPP
Alla Sezione Amministrazione Trasparente
(Provvedimenti-Provvedimenti Dirigente)
Atti

Oggetto: Circolare - Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Ai sensi del Decreto in oggetto che modifica e integra il D.L. n.44/2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021, a partire dal 15/12/2021 il personale scolastico (docenti e ATA) è soggetto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 (che comprende altresì la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità del Green Pass e comunque non prima dei 5 mesi dalla seconda dose) con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione. In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro la data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html

La presente ha valore di notificazione.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Anna Di Trani

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa